

11169
2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. II^a lavoro

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 21/12/16 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 723 del R.A.C.C. dell'anno 2015 promossa da:

soc. coop. a r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G. Guarnacci – E. Faggioni in virtù di procura alle liti in margine al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

Contro

I.N.P.G.I. con sede in Roma

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Tortato in virtù di procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35;

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15/01/15, la società indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8859/14, emesso in data 10/11/14 e notificato in data 11 - 19/12/14, con il quale si ingiungeva alla società opponente di pagare all'INPGI opposto la somma di euro 87.899,00 oltre spese legali, a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali per il periodo 02/08 - 04/11 e sanzioni civili, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato intercorso con il giornalista pubblicista Stefani nel periodo contestato.

Ha eccepito l'opponente l'insussistenza dei presupposti di un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo giornalista per i motivi analiticamente esposti in ricorso, essendo configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. per il quale è stata versata la contribuzione dovuta presso la gestione separata INPS.

Ha concluso l'opponente e chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la contribuzione ingiunta; in via subordinata, revocato il decreto opposto, dichiarare dovuta la

diversa e minore somma in ragione del rapporto di lavoro diverso, non subordinato e non giornalistico, intercorso con il giornalista ; in ogni caso dichiarare non dovute le somme aggiuntive rivendicate da INPGI a titolo di sanzioni, stante la buona fede della società opponente; previa chiamata in causa di INPS, accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dei pagamenti effettuati dall'opponente alla gestione separata di INPS a titolo di contributi previdenziali dovuti per il periodo 02/08 – 04/11 in relazione alla prestazione lavorativa del sig. ; in subordine, nella denegata ipotesi in cui la contribuzione obbligatoria fosse dovuta, in tutto o in parte all'INPGI, ordinare all'INPS di trasferire o versare all'INPGI le somme versate erroneamente dall'opponente per il titolo di cui è causa, manlevando così l'opponente dal relativo obbligo; in ulteriore subordine, ordinare all'INPS di restituire all'opponente i pagamenti non dovuti ex art. 2033 c.c. per i contributi previdenziali erroneamente versati per il rapporto di lavoro intercorso con il sig. , oltre interessi legali a decorrere dalla data dei singoli versamenti o in subordine dalla data della presente domanda giudiziale, con vittoria di spese ed onorari.

Si è costituito in giudizio l'opposto INPGI, contestando quanto ex adverso dedotto e deducendo, nel merito, la fondatezza della domanda sulla base delle motivazioni analiticamente indicate in memoria ed ha concluso chiedendo rigettare l'opposizione; in subordine, condannare la società opponente al pagamento in favore di INPGI dei contributi omessi e delle somme aggiuntive nella misura risultante nel decreto ingiuntivo opposto o nella diversa misura accertata in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari.

La chiamata in causa di INPS non è stata autorizzata dal Giudice ed è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita con documenti e testimonianze ed è stata discussa e decisa all'udienza del 21/12/16 con la lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve quindi essere rigettato.

Deve innanzitutto rammentarsi che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura non un inammissibile giudizio di impugnazione avverso un atto amministrativo emesso dall'ente medesimo per eventuali vizi di legittimità dello stesso ma un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato al controllo della validità o efficacia del decreto ingiuntivo opposto ma involge il merito, e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore con la domanda monitoria: ne consegue che l'opponente è solo formalmente ricorrente mentre rimane nella posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa azionata con la domanda monitoria dal creditore, ricorrente in senso sostanziale.

Ne deriva, inoltre, che l'onere probatorio risulta ripartito secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incumbendo sul creditore opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito vantato e sul debitore opponente la prova di eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto fatto valere.

Con tale opposizione si instaura, quindi, un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente previdenziale e, quindi, sull'idoneità dei fatti accertati al di fuori del processo e posti a base della domanda monitoria a fornire la prova della pretesa contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente, e non sulla legittimità dell'atto amministrativo. Infatti l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente; il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e dunque la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non la legittimità dell'atto amministrativo.

Nel merito, dunque, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Occorre precisare che costituisce onere della parte interessata, l'INPGI ente creditore ed attore in senso sostanziale, provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.

In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.

Se costituisce, inoltre, orientamento tradizionale consolidato quello secondo il quale per la qualificazione del rapporto occorre aver riguardo alla sua effettiva natura, al suo reale contenuto ed alle modalità di espletamento delle mansioni indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti in quanto il concreto modo di svolgimento del rapporto deve intendersi anche come comportamento concludente ai fini dell'interpretazione della comune volontà delle parti, è necessario comunque precisare che la rilevanza che assume l'effettivo contenuto del rapporto non implica che la dichiarazione di volontà delle parti in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione tra lavoro autonomo o subordinato debba essere omessa nell'interpretazione del contratto e che non debba tenersi conto del reciproco affidamento delle parti (cfr. Cass. sez. lav. n.4207/98 – n.4948/96). In altri termini le dichiarazioni di volontà delle parti, pur non avendo valore assoluto in quanto debbono essere verificabili alla luce dell'effettivo contenuto del rapporto, debbono ritenersi comunque indicatore privilegiato quando la riconducibilità della fattispecie del caso concreto alla fattispecie tipica sia oggetto di controversia e l'assetto di interessi effettivamente posto in essere risulti compatibile con tale volontà, mentre è possibile affermare che lo schema formale dichiarato non corrisponde a quello voluto solo se nell'esecuzione del patto si determinino modalità di esecuzione oggettivamente incompatibili con lo schema formalmente dichiarato : la giurisprudenza, in tal senso, ha precisato che quando le parti nel regolare i reciproci rapporti abbiano escluso l'elemento della subordinazione non è possibile, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno e l'altro tipo di rapporti, pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto tale elemento sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto (Cass. sez. lav. n. 10704/97 - n.8120/92).

Ora dall'istruttoria orale espletata (cfr. dich. testi) è emerso che il giornalista ha svolto nel periodo contestato (2008 – 2011) le funzioni di direttore responsabile del mensile " Il ", come risulta anche dalla documentazione prodotta in atti da INPGI (doc.n. 6 – 7) nella quale lo stesso è definito quale direttore editoriale, occupandosi di decidere e comunicare alla redazione i contenuti della rivista mensile, di decidere quali articoli pubblicare, di concordare con i collaboratori gli argomenti da trattare e la lunghezza dell'articolo, di scegliere le fotografie a corredo degli articoli e di curare personalmente alcune rubriche fisse del mensile.

Per quanto riguarda l'attività del direttore, disciplinata dall'art. 6 del CNLG, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato (n.23925/2010) che " il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di

esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata; è, invece, irrilevante il contenimento della soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione."

Ed ancora Cass. n. 3686/14 ha affermato che *"con specifico riguardo, poi, all'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3 con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, è stato affermato il principio che il mero conferimento di tale incarico non comporta, di per sé, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di una attività pubblicistica, ancorché episodica, e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata; è, invece, irrilevante che la soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale sia contenuto nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione (Cass. 25 novembre 2010 n. 23925; Cass. 4 settembre 2000 n. 11596; Cass. 13 novembre 1985 n. 5571)"*.

E nella fattispecie dall'istruttoria orale e documentale svolta è risultata provato, oltre il conferimento formale dell'incarico di direttore della rivista mensile, sia lo svolgimento di attività giornalistica, peraltro non contestata dalla società, sia il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivati dalla preposizione all'attività della rivista, che ne implicano il pieno inserimento nell'organizzazione editoriale e caratterizzano la natura subordinata del rapporto instauratosi, non essendo ostativa a tale conclusione l'assenza di un obbligo di presenza o di orario di lavoro o l'assenza di specifiche direttive da parte del datore di lavoro, che è ben compatibile con l'autonomia decisionale ed organizzativa di cui gode un direttore di testata pur nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, tanto che allo stesso è riconoscibile anche la qualifica dirigenziale (Cass. n. 9307/01 : *"con riferimento al rapporto di lavoro giornalistico e, in particolare, all'attività prestata dal direttore di testata, la qualifica dirigenziale, in relazione alla previsione dell'art. 2095 cod. civ., va determinata alla stregua della relativa definizione giurisprudenziale, in mancanza di una esplicita previsione del contratto collettivo, ed è perciò caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'azienda, mentre resta irrilevante, a tali fini, la circostanza che, in forza di accordi intervenuti in sede di assunzione, l'editore si sia riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro, in via generale, il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo e di orientamento aziendale, alle quali il dirigente deve necessariamente attenersi nell'espletamento delle mansioni di direzione, e non incidendo tali direttive sulle attribuzioni, proprie di un dirigente, del governo complessivo dell'azienda e della scelta dei mezzi produttivi di questa"*.

Ed a tale conclusione non osta neppure il fatto che, dalla visura camerale e dall'atto costitutivo della società cooperativa prodotti in atti, emerga che il sig. _____ i nel periodo contestato ha ricoperto

anche la carica di consigliere di amministrazione della cooperativa, e non di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico con il connesso potere di rappresentanza legale della società, per la quale la società ha versato la contribuzione dovuta in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato alla gestione separata dell'INPS.

Infatti, pur se le SU della Cassazione (n. 1545/17) hanno recentemente affermato il principio che l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (con la conseguenza che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal c. 4 dell'art. 545 c.p.c.), ciò non preclude, secondo questo Giudice, al medesimo soggetto lo svolgimento di attività diversa da quella connessa all'incarico di amministratore o di consigliere di amministrazione che si connota come un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la medesima società, la cui rappresentanza legale risulta essere attribuita al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Dalla valutazione complessiva delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti si ritiene cioè sia stata raggiunta la prova sufficiente del vincolo di subordinazione nella prestazione lavorativa svolta dal giornalista Stefani quale direttore della rivista citata nel periodo de quo.

Deve, quindi, ritenersi fondata la pretesa creditoria contributiva dell'INPGI fondata sulla natura subordinata del rapporto di lavoro del soggetto sopra citato.

In ordine all'obbligo di pagamento delle sanzioni civili occorre rammentare innanzitutto che secondo un orientamento costante della Cassazione (n. 21957/07; n. 8324/00; n. 2689/95; n. 5088/95; n. 679/95; n. 10964/92) *"l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire , in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'Istituto assicuratore, sicchè non è tenuta alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o di ridurre l'obbligo suindicato"*.

In ordine, poi, all'applicabilità nella fattispecie della disciplina prevista dall'art. 1189 c.c., avendo la società opponente versato la contribuzione dovuta in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con lo ^{scrittore} alla gestione separata dell'INPS, si osserva a tal proposito che Cass. n. 20735/2007 ha affermato che in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' INPGI, privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione : infatti *" l'art. 1189 c.c., presuppone l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), la cui prova è a carico di colui che l'invoca (nè il datore - ciò va detto per mera esigenza di completezza - può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo; su tale obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione, Cass. n. 7020 del 2000). Egualmente è a dirsi per la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116. Per quanto riguarda questa disposizione, è da affermare che da un canto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, non ha effetto retroattivo (Cass. 26 novembre 2002 n. 16699; Cass. Sez. Un. n. 4808 del 2005). D'altro canto, come affermato da questa Corte, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'IN.P.G.I., privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina*

sanzionatoria prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, non si applica automaticamente (Cass. 12 maggio 2006 n. 11023)”.

E nella specie appare difficilmente compatibile con la scusabilità dell'errore in cui sarebbe incorso il datore di lavoro in ordine alla natura dell'attività svolta l'obbligo di qualunque datore di lavoro, pubblico o privato, di conoscere e determinare l'attività svolta dai propri dipendenti.

In ordine all'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116 c.20 della L.n. 388/00, occorre rilevare che la Cassazione (n. 11023/06) ha condivisibilmente affermato che *“in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio dl proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art.116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs. n.509 (art.4, Comma sesto-bis della legge n.140 del 1997) - pur avendo l'istituto l'obbligo , alla stregua dell'art.76 della predetta legge n.388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.*

Quindi, come osservato anche in dottrina, la Cassazione non solo ha riconosciuto la legittimità del provvedimento n. 86/01 citato nella sentenza adottato dall'INPGI in materia di regime sanzionatorio ed approvato dal Ministero del lavoro nel 2002, ma ha chiarito che il concetto di coordinamento reintrodotta dall'art. 76 della L.n. 388/00 non deve intendersi come obbligo di conformazione alle disposizioni legislative dettate per l'AGO ma l'affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle esigenze interne di bilancio atteso che il principio di coordinamento, in quanto volto ad assicurare una tendenziale armonizzazione con il sistema generale della previdenza, non ha vanificato il principio di autonomia sancito dall'art. 2 c.1 del d.lgs. n. 509/94 ma lo ha integrato, individuandone i limiti (Cons. Stato n. 3005/04).

Inoltre sempre la Cassazione, con la sentenza n. 20735/07 già citata, ha escluso l'applicabilità all'INPGI dell'art. 116 c. 20 della L.n. 388/00, che prevede la trasferibilità diretta all'ente previdenziale competente, senza sanzioni, dei contributi versati all'ente previdenziale creditore apparente, giustificando tale assunto con la circostanza che l'INPGI non è più pubblico e con la non ricorrenza nella fattispecie dell'omissione contributiva verso l'INPGI del presupposto dell'errore scusabile di cui all'art. 1189 c.c., e tale interpretazione è coerente con un'interpretazione letterale dell'art. 116 c.20 citato che ha inteso disciplinare esclusivamente l'ipotesi in cui entrambi gli enti previdenziali siano pubblici.

Quindi la società opponente ha il diritto di ripetere i contributi già versati al diverso ente previdenziale INPS per la posizione dello : ma senza che possa invocarsi l'esenzione dal pagamento delle sanzioni di cui all'art. 116 c. 20 della L.n. 388/00; né può invocarsi, attesa la carenza dell'errore scusabile e della buona fede in capo alla società debitrice, l'applicabilità della disciplina della convenzione tra INPS e INPGI per il trasferimento della contribuzione versata di cui alla circolare INPGI del 17/12/09 prodotta in atti, la quale peraltro ha previsto che i contributi dovuti all'INPGI possono essere considerati versati in buona fede all'INPS solo se riferiti a soggetti dipendenti di aziende operanti in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo e che la convenzione sottoscritta con l'INPS per il trasferimento della contribuzione indebita non è

applicabile alle contribuzioni eventualmente versate alla gestione separata di cui all'art. 2 c.26 della L.n. 335/95, come nella fattispecie.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui deve dichiararsi l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.

Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui deve essere dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiara l'esecutorietà;


condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore di INPGI liquidate in complessivi euro 8500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Roma, 21/12/16

IL GIUDICE

Luca Bedavid



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Cancelleria



Roma, il 17/2/2017

IL CANCELLIERE
Grazia Benavenga